

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Risorse strumentali
Ufficio Appalti, contratti ed economato

Decreto di impegno – Acquisto N. 5000 mascherine FFP2 CE made in Italy per gli Uffici giudiziari della Regione. Ditta Wikenfarma s.r.l. – CIG Z5A32D8BFA. € 1.833,80.- cap. U02011.0540.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Visto l’art. 21, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” recepita dalla L.R. 22 luglio 2002, n. 2, in base al quale qualora l’importo contrattuale non ecceda € 47.000,00.- il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuta idonea;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;

Vista l’emergenza sanitaria in corso data dal virus Covid-19;

Preso atto che si rende necessario l’acquisto di N. 5000 mascherine FFP2 CE made in Italy da destinare agli Uffici giudiziari della Regione come misura di prevenzione contro la pandemia;

Visto il Decreto “Rilancio” (art. 124 del D.L. n. 34/2020) che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in essere, tra cui le mascherine;

Vista la L.P. del 19 luglio 1990 n. 23, art. 21 comma 4 e art. 36 ter 1 comma 6;

Preso atto che da una indagine di mercato eseguita sulla piattaforma di Consip spa e sul Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePat) è risultato che il prezzo unitario (per singola mascherina) più basso per le mascherine FFP2 prodotte in Italia e con certificazione rilasciata da un organo competente italiano, è rispettivamente di € 0,44.- Iva esclusa, sulla piattaforma di Consip spa e di € 0,45.- sul MePat;

Vista l’offerta (comprensiva di Modulo d’ordine/Listino prezzi) della ditta Wikenfarma srl, Viale San Concordio, 710 – 55100 Lucca, P.Iva/C.F. 02175080502, acquisito al Protocollo regionale con il numero 20068-26/08/2021, che indica un costo di € 0,34.- per ciascuna mascherina FFP2 (in caso di un ordine di 5000 pezzi), oltre ad € 40,00.- esclusa Iva per le spese di trasporto, e quindi

complessivamente € 1.833,80.- Iva compresa (di cui € 1.785,00.- Iva compresa per N. 5000 mascherine FFP2 e € 48,80.- Iva compresa per le spese di trasporto);

Ritenuta la economicità del prezzo offerto da Wikenfarma srl rispetto a quanto rinvenibile sul mercato e viste le caratteristiche del prodotto interamente realizzato in Italia con certificazioni CE validate dall'Università di Genova;

Accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli U02011.0540 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e s.m.;

d e c r e t a

- di approvare la spesa complessiva di € 1.833,80.-;
- di affidare alla ditta Wikenfarma srl, Viale San Concordio, 710 – 55100 Lucca, P.Iva/C.F. 02175080502 la fornitura in oggetto;
- di impegnare la spesa complessiva di € 1.833,80.-, a favore della ditta Wikenfarma srl, Viale San Concordio, 710 – 55100 Lucca, P.Iva/C.F. 02175080502, per l'acquisto di N. 5000 mascherine FFP2 made in Italy e le spese del trasporto, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., imputando la predetta spesa, in considerazione dell'esigibilità della stessa, come segue:

importo	Missione	programma	Titolo	macro aggregato	bilancio	Capitolo	Codice
€ 1.833,80	02	01	1	03	2021	U02011.0540	U.1.03.01.02.007

- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Appalti, contratti ed economato alla firma dell'ordine;
- di dare atto che la presente fornitura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e che il CIG assegnato alla stessa è il seguente: Z5A32D8BFA;
- di evidenziare che alla liquidazione della spesa oggetto del presente decreto si provvederà ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

LC

IL DIRETTORE
Dott. Michele Tessari
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).